

Revoca del Permesso di Soggiorno di Lungo Periodo: il TAR Lombardia riafferma le garanzie procedurali e la tutela rafforzata dello straniero radicato

Con la sentenza n. 354/2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha annullato il provvedimento di revoca di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, emesso dalla Questura di Varese nei confronti di un cittadino egiziano. **La decisione si distingue per la rigorosa applicazione dei principi fondamentali del diritto amministrativo, in particolare per quanto attiene alle garanzie partecipative e all'obbligo di un'istruttoria completa e di una motivazione concreta, soprattutto quando in gioco vi è la posizione di uno straniero con un forte radicamento sul territorio nazionale.**

Il caso riguarda un cittadino egiziano, in Italia dal 2006 e titolare di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo con validità fino al 2030. Dopo aver lavorato regolarmente per anni, a causa di problemi di salute, aveva perso il lavoro nel dicembre 2023, percependo l'indennità di disoccupazione (Naspi) fino a maggio 2024. Fermato per un controllo presso l'aeroporto di Malpensa, gli veniva notificato un decreto di revoca del suo titolo di soggiorno. Le ragioni addotte dalla Questura erano la sua "stabile presenza" nell'area aeroportuale in condizioni di "marginalità e degrado", l'assenza di un'attività lavorativa e la conseguente criticità per l'ordine pubblico, la sicurezza e l'igiene. A seguito della revoca, il ricorrente veniva espulso e rimpatriato in Egitto.

Il Collegio ha censurato la palese violazione delle garanzie partecipative. L'amministrazione aveva omesso la comunicazione di avvio del procedimento, atto fondamentale per consentire all'interessato di presentare le proprie osservazioni, invocando generiche "ragioni di urgenza" ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990

Il Tribunale ha smontato punto per punto le giustificazioni della Questura:

1. L'insussistenza dello stato di "senza fissa dimora": La Questura aveva motivato l'urgenza con la presunta impossibilità di notificare gli atti al ricorrente, definito "soggetto senza fissa dimora". Tuttavia, il TAR ha rilevato che il ricorrente era regolarmente iscritto all'anagrafe del Comune di Treviglio, circostanza facilmente accertabile con una minima attività istruttoria. L'affermazione dell'amministrazione era, quindi, frutto di un palese difetto di istruttoria.
2. La genericità delle "ragioni di urgenza": Il riferimento a una "situazione di criticità" e alla necessità di "prevenire ulteriori problematiche di sicurezza" è stato giudicato dal Collegio del tutto generico e astratto. **Una motivazione basata su rischi futuri e**

non attuali non può giustificare la compressione del diritto fondamentale al contraddittorio.

Il TAR ha sottolineato come il vizio procedurale abbia assunto un rilievo sostanziale. Se fosse stato messo in condizione di partecipare, il ricorrente avrebbe potuto dimostrare il suo lungo soggiorno in Italia, la residenza anagrafica, la pregressa continuità lavorativa, le ragioni di salute alla base della disoccupazione e il suo inserimento sociale. Tali elementi, se ponderati, avrebbero potuto condurre a un esito diverso del procedimento.

La sentenza ribadisce con forza il principio della "tutela rafforzata" riconosciuta ai titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La revoca di tale titolo non può essere un automatismo, ma deve scaturire da una valutazione discrezionale complessa e approfondita della pericolosità sociale dello straniero.

Il TAR ha evidenziato come il giudizio di pericolosità formulato dalla Questura fosse generico e non supportato da alcun riscontro oggettivo. La condizione di "marginalità e degrado" non era stata concretamente provata, a fronte di elementi di segno opposto quali la stabile residenza, l'assenza di precedenti penali e la presenza di una rete sociale di supporto. La giurisprudenza, sia amministrativa che costituzionale, è costante nell'affermare che la valutazione di pericolosità non può basarsi su automatismi, ma deve considerare in concreto l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, nonché la durata del suo soggiorno.

Inoltre, il Collegio ha correttamente applicato il divieto di integrazione postuma della motivazione in sede processuale, rifiutando di considerare le circostanze (plurimi ordini di allontanamento) addotte dalla Questura solo negli scritti difensivi, poiché non menzionate nel provvedimento impugnato.

Infine, anche la perdita del posto di lavoro, secondo il Tribunale, non può giustificare automaticamente la revoca, specialmente a fronte di una lunga storia contributiva e di motivazioni legate a problemi di salute, elementi che l'amministrazione avrebbe dovuto acquisire e valutare.

Un ulteriore profilo di illegittimità riscontrato dal TAR riguarda la violazione dell'art. 9, comma 9, del D.Lgs. n. 286/1998. Tale norma impone all'amministrazione, prima di disporre l'espulsione di un ex soggiornante di lungo periodo, di valutare la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno ad altro titolo (ad esempio, per attesa occupazione o per cure mediche). La mancata instaurazione del contraddittorio ha impedito anche questa valutazione, vanificando la ratio di tutela della norma.

La sentenza del TAR Lombardia costituisce un importante monito per le amministrazioni pubbliche, riaffermando che il potere discrezionale, specialmente in una materia delicata come l'immigrazione, non deve mai tradursi in arbitrio. La decisione ribadisce tre principi cardine:

1. Il rispetto del contraddittorio procedimentale è un presidio irrinunciabile, la cui omissione può essere giustificata solo da ragioni di urgenza reali, concrete e debitamente provate.
2. La posizione del soggiornante di lungo periodo è assistita da una "tutela rafforzata" che impone un giudizio di pericolosità non astratto o basato su stereotipi, ma concreto, individualizzato e bilanciato con il grado di integrazione della persona.
3. L'espulsione è una misura residuale, da adottarsi solo dopo aver verificato l'impossibilità di concedere un diverso titolo di soggiorno che consenta la permanenza dello straniero radicato sul territorio.

In definitiva, il TAR ha censurato un'azione amministrativa superficiale e carente di istruttoria, ripristinando la legalità e riaffermando la centralità dei diritti della persona, anche nell'ambito della gestione della sicurezza e dell'ordine pubblico.